



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 15/10/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 7 ottobre 2015, n. 360

L.r. 37/85 e s.m.i. - Proroga autorizzazione coltivazione cava di inerti alluvionale in località "MONTEROCIOLO" - Comune di ASCOLI SATRIANO - Foglio 80, particelle 11-26-32-33. Ditta CARRILLO Gerardo - CANDELA (FG).

L'anno 2015, addì 7 del mese di Ottobre, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno, z.i. (BA) Via delle Magnolie, 6/8.

IL DIRIGENTE UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;

VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;

VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;

VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n.1845 di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di definizione e gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTA la determinazione Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n.22 del 20/10/2014 di riassetto degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n.25 del 21/11/2014 di affidamento incarichi di direzione Uffici dei Servizi incardinati nell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione Dirigente Servizio Ecologia n.371 del 17 nov. 2014 di delega ex art.45 della legge regionale 16 apr. 2007, n.10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in materia paesaggistica, in particolare le sentenze TAR Puglia Bari n.2138/2005, 3948/2005, 3949/2005, 608/2007, 823/2008, ecc. ecc.;

VISTA la nota n.1290/VIA/B.7 del 07/02/2003, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha chiarito la non applicabilità delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o trasferimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.53 del 24/09/2015, sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- la ditta CARRILLO Gerardo, con sede in CANDELA (FG), è stata autorizzata a coltivare la cava di inerti alluvionale in località "MONTEROCIOLO" del Comune di ASCOLI Satriano (FG), in catasto al foglio n.80 part.IIe 11-26-32-33 su una superficie di 8.1000 ettari, giusto Determina n.148/AES del 29/10/2009 di autorizzazione con validità sino al 31/10/2015;

- la ditta esercente con istanza del 22/04/2015, acquisita al prot. n.5847 il 30/04/15, ha chiesto la proroga ex art.14, l.r. 37/85, atteso il persistere dell'interesse a completare la coltivazione del volume residuo autorizzato;

- la relativa documentazione è stata integrata il 17/06/2015, acquisita al prot. n.8397;

- con dichiarazione ex DPR 445/2000, acquisita in allegato all'istanza, l'esercente e il direttore hanno asseverato che la cava:

a) non ricade, neanche parzialmente, in nessuno dei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS);

b) non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e statali ex Legge 394/91;

c) non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15-12-2000, né come ATE "A" né come ATE "B";

d) l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica

approvata con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010;

e) l'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrare a pericolosità idraulica/geomorfológica né interferisce in alcun modo con il reticolo idrografico e con le fasce di pertinenza fluviale così come individuate dal PAI dell'AdB/Puglia;

f) il piano quotato allegato è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 31/12/2014;

g) il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto a quanto approvato con il provvedimento n.148/AES del 29/10/2009;

h) dispone ancora, alla data odierna, di un giacimento da coltivare per un volume di mc 2.180.481;

i) per esaurire il giacimento residuo necessita di un periodo di tempo di 10 anni;

- per l'emanazione della determina autorizzativa su indicata n.148/2009 sono stati acquisiti tra gli altri anche il parere di compatibilità al PAI (nota AdB n.6939/2008), la V.I.A. favorevole (determina Settore Ecologia Regionale n.408/2007), nonché il parere favorevole del CTRAE espresso con verbale n.12/2009;

CONSIDERATO che:

- il giacimento non è stato esaurito come risulta dagli elaborati grafici prodotti, in quanto i lavori di coltivazione non sono stati ultimati nei tempi previsti per cause contingenti di mercato, e l'esercente per completare l'estrazione del volume residuo pari al 98% del volume autorizzato, atteso quanto dichiarato, abbisogna di ulteriori 10 anni;

- il piano di coltivazione approvato, sopra riconfermato, non prevede scarti e quindi specifico piano di gestione ex D.Lgs. 117/08, ma solo lo stoccaggio del terreno di scotico, che sarà depositato all'interno della cava, ex NTA PRAE, e riutilizzato per il recupero finale;

- l'area di cava è tuttora in disponibilità della ditta esercente, giusto atto di compravendita a firma del Notaio Francesco VASSALLI del 28/01/1989, registrato all'archivio di Foggia il 15/10/1989 al n.558/IV;

- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata, così come da modulistica pubblicata;

- l'area di cava non ricade in ATE "A" o "B", per cui la prosecuzione dell'attività non è soggetta a verifica paesaggistica ex art.6 NTA del PRAE;

- l'attestato in materia di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, redatti come da disposizioni Ordinanze A.ES. n.2 e 3/2011, sono stati acquisiti al prot. n.5847 30/04/2015, di cui l'Ufficio istruttore ha preso visione;

Ritenuto di proporre la proroga, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, dell'autorizzazione della cava in oggetto per ulteriori 10 anni, con l'aggiornamento delle prescrizioni ed ordini, nei termini di cui alla relazione n.53 del 24/09/2015;

Verifica ai sensi del DLgs 196/2003

Garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

## II DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

## DETERMINA

alla Ditta CARRILLO Gerardo - con sede legale in CANDELA (FG) - Via Garruto, 26/D - P.IVA 01725560716, (titolare Carrillo Gerardo, nato il 05/09/1970 a Candela, C.F. CRR GRD 70P05 B584H, residente a Candela in Via Garruto, 26/D), è accordata la

## PROROGA

ai sensi dell'art.14 della l.r. Puglia n.37/85, della validità della determina autorizzativa n.148/AES del 29/10/2009, al fine di proseguire i lavori di coltivazione della cava di inerti alluvionale in località "MONTEROCIOLO" - Comune di ASCOLI SATRIANO - part.IIe n. 11-26-32-33 del F.80, per una superficie di 8.1000 ha - da completare entro il 31/10/2025;

1) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dall'atto sopra indicato n.148/AES/2009, che si intendono integralmente recepiti, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.

2) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. trasmettere allo scrivente Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011 e s.m.i.;

b. condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero dell'area di cava, secondo le modalità ed i tempi previsti dal progetto approvato e comunque in maniera tale da garantire sempre la sicurezza dei luoghi, la stabilità generale delle pareti di scavo;

c. A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale si stabilisce l'importo di € 170.000,00 (euro centosettantamila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 31/10/2027, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

- d. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'Esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- e. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;
- f. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dallo scrivente Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico ed al Dirigente del Servizio Ecologia;
- e) sarà notificato in copia alla CARRILLO Gerardo, al SINDACO del Comune di ASCOLI SATRIANO (FG);
- f) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio  
Attività Estrattive (delegato)  
Ing. Angelo Lefons

---